

Tribunale Ordinario di Novara

Verbale di udienza nella causa iscritta al [REDACTED]

Oggi 29.6.2017, davanti al giudice del lavoro, Marta Criscuolo, compaiono la ricorrente personalmente con l'avv. Chidini mentre nessuno compare per il MIUR

Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a discutere.

Il procuratore di parte ricorrente discute la causa richiamandosi al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito decide, ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nei termini di seguito esposti.



**TRIBUNALE DI NOVARA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Marta Criscuolo, all'udienza del 29.6.2017 ha pronunciato, mediante lettura, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 786/2016 reg. gen. sez. lavoro, promossa da

[REDACTED] rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Lorenzo Chidini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Novara, via G. Morera n. 5,

Ricorrente

nei confronti di

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte, in persona del Dirigente, rappresentati e difesi, ex art. 417 bis, comma 1, c.p.c. dalla dott.ssa [REDACTED] legalmente domiciliata presso l'Ufficio scolastico Territoriale di Novara, in Novara, via Mario Greppi n.7

Resistenti

In punto a: impugnativa di sanzione disciplinare

Conclusioni rassegnate alla presente udienza: come da rispettivi atti introduttivi

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso al Tribunale di Novara in funzione di giudice del lavoro depositato in data 7.11.2016, [REDACTED] ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alle cui dipendenze lavora, in qualità di docente [REDACTED]

[REDACTED] chiedendo l'accertamento della nullità o illegittimità della sanzione



disciplinare [REDACTED] di giorni uno di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, [REDACTED]

[REDACTED] con ogni effetto conseguente. A sostegno dell'impugnativa, [REDACTED] ricorrente ha dedotto che l'adozione del provvedimento impugnato non rientrava nella competenza del dirigente scolastico, in virtù del combinato disposto dell'art. 55 bis D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 69 d.lgs. 150/2009, e dell'art. 492 d.lgs. n. 297/1994; ha contestato in ogni caso la sussistenza della condotta sanzionata e la violazione del principio di proporzionalità.

Il Ministero costituitosi ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto.

All'udienza odierna, senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata discussa oralmente e decisa con motivazione contestuale.

Il ricorso va accolto ritenendosi fondata e assorbente l'eccezione preliminare di incompetenza del dirigente scolastico sollevata [REDACTED] ricorrente.

Come già ritenuto dalla Corte d'Appello di Torino, con sent. 1079/2013 in proc. 1515/2012 che si richiama, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., e da molte altre pronunce di merito richiamate in ricorso (Trib. Pavia, sent. n. 221/2016; Trib. di Torino sent. n. 1434/2013, Trib. Di Lodi, sent. n. 252/2015), in base all'art. 91 CCNL Comparto Scuola 2006/2009 applicato al rapporto di lavoro "*Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della parte III del d.lgs. 297/1994*".

L'art. 492 d. lgs. 297/94, come sanzioni per il personale docente, prevede poi:

"Sanzioni.

1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti.

2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

a) la censura;

b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;



- c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
- d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
- e) la destituzione.

3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri”.

L'art. 93 CCNL prevede invece per il personale ATA le seguenti sanzioni disciplinari:

“a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa fino a quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) licenziamento con preavviso; f) licenziamento senza preavviso”:

L'art. 55 bis D.Lgs. n. 165/2001 prevede inoltre che:

“Forme e termini del procedimento disciplinare.

1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.....”.

Ai sensi dell'art. 55 bis del T.U. sul pubblico impiego quindi, la competenza del dirigente scolastico è limitata alle infrazioni di minore gravità per le quali è prevista l'irrogazione di una sanzione inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni.

Per il personale docente, a differenza di quanto disposto per il personale ATA, non è prevista la sanzione della sospensione sino a dieci giorni in quanto l'art. 492 d.lgs. 297/94 prevede la sanzione interdittiva minima della “sospensione dall'insegnamento



fino a un mese”; previsione che radica la competenza dell’Ufficio dell’Amministrazione scolastica individuato ai sensi del comma 4 dell’art. 55 bis citato, con applicazione delle norme procedurali ivi previste e di termini pari al doppio di quelli stabiliti dal comma 2.

Poiché nella fattispecie concreta, l’infrazione contestata [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] è la violazione dell’art. 494, co.1, lett.a) del d.lgs. n.297/1994, “*atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio*”, per la quale, lo stesso art. 494, prevede l’irrogabilità della sanzione della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese e, poiché, ai sensi del richiamato art. 55 bis co.1 del d.lgs. 165/2001, secondo periodo, per infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate al primo periodo e quindi più gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, trova applicazione la disposizione del comma 4, va ravvisata la dedotta incompetenza del dirigente scolastico tanto per la contestazione dell’addebito, quanto per l’irrogazione della sanzione.

Come già affermato dalla Corte d’appello di Torino, nella richiamata sentenza n. 1079/2013, “*il dirigente scolastico, al fine della valutazione della propria competenza, deve pertanto limitarsi a inquadrare la fattispecie in relazione alla sanzione edittale astrattamente irrogabile sulla base della disciplina sanzionatoria normativamente prevista*” per cui non è sostenibile l’assunto secondo cui, invece, la competenza debba essere determinata sulla base di una valutazione ex ante, rimessa al responsabile della struttura, della gravità della violazione contestata e della sanzione in concreto erogabile tra il minimo e il massimo previsti. Ciò in quanto “*tale interpretazione, oltre che contrastare con il chiaro disposto normativo, introduce peraltro una valutazione soggettiva estranea al dettato normativo nella fase di individuazione dell’organo disciplinare competente e propria della fase di applicazione in concreto della sanzione all’esito del procedimento disciplinare*”.

Di conseguenza la sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente da organo incompetente deve essere annullata con ogni conseguenziale effetto.



L'annullamento della sanzione per motivi formali rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi del ricorso inerenti la sussistenza degli addebiti sanzionati e la proporzionalità della sanzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare [REDACTED]

di giorni uno di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, irrogata [REDACTED] ricorrente con provvedimento del dirigente scolastico del [REDACTED]

condanna parte convenuta a corrispondere [REDACTED] ricorrente la somma illegittimamente trattenuta in esecuzione della sanzione oltre interessi dalla trattenuta al saldo;

compensa interamente tra le parti le spese di lite

Novara, 29.6.2017

Il Giudice del lavoro
Marta Criscuolo

